

ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO – ROMA

RICORSO

nell'interesse della sig.ra **Sommariva Agnese**, nata a Genova (GE), il 30.09.1986, ivi residente in Via Cima di San Pantaleo 52, C.F. SMMGNS86P70D969R, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax n. 091/7794561; PEC: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax: 091/7794561; pec: simona.fell@pec.it) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q; tel. e fax: n. 091/7794561; pec: tizianadepasquale@pec.it), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio 3, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria** (C.F. 80152500106), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

E NEI CONFRONTI DI

dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati formulata;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- dell'esito della prova scritta del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”, sostenuta dalla ricorrente in data 24 marzo

2022, turno T4, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;
- del questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 42, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 42 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

finalizzate all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna ricorrente di essere ammessa allo svolgimento delle prove pratiche e orali per la classe di concorso **A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado**, previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti errati e/o fuorvianti

E LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'ammissione della stessa alle prove pratiche e orali relativamente alla classe di concorso **A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado**.

Si premette in

FATTO

1. - Con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (d'ora in poi, per brevità, D.D. 499/2020), il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il bando di “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”. Il decreto in questione è stato successivamente modificato e integrato dal D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 e dal D.D. n. 749 dell'1 luglio 2020.

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura dei posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di I e II grado, indicati dall'Amministrazione resistente come vacanti e disponibili.

2. - Il Ministero dell'Istruzione, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, aveva previsto lo svolgimento di più prove concorsuali, nello specifico due prove scritte e una prova orale, precedute da una prova preselettiva.

Successivamente, con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, l'Amministrazione resistente ha modificato l'iter concorsuale, articolandolo in una sola prova scritta *computer based* e una prova orale e lasciando immutate le ulteriori previsioni del Bando di concorso, che non hanno costituito oggetto di modifica espressa.

3. – Ebbene, l'odierna ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova per la classe di concorso **A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado** in data 24 marzo 2022, nel turno T4, per il cui superamento la *lex specialis* (art. 3, comma 5, D.D. n. 23/2022) ha richiesto “*il punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi)*”.

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di cento minuti.

Ciascun quesito è consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta: Conseguentemente, a ciascuna risposta esatta, il Ministero ha attribuito n. 2 punti.

L'ordine dei 50 quesiti è stato somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

4. - Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale messa a disposizione dei partecipanti, l'odierna ricorrente, accedendo al proprio portale, ha appurato di non aver superato la prova scritta, in ragione del punteggio conseguito pari a **68/70, inferiore alla soglia di ammissione per l'ammissione alle prove orali individuata dal Bando di concorso.**

Il risultato in questione è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di un quesito errato e/o fuorviante, di cui si discuterà approfonditamente nel prosieguo del presente ricorso.

Ebbene, ove l'Amministrazione resistente avesse somministrato quesiti corretti e univoci, la ricorrente avrebbe certamente conseguito un punteggio più alto e, di conseguenza, raggiunto la soglia di sufficienza di 70/100.

5. - Si rileva che, al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, la ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti. Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione degli atti indicati in epigrafe.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

6. - Quanto sin qui illustrato dimostra che la ricorrente ha interesse a impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

1. Erroneità della formulazione del quesito n. 42 del questionario della ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione** all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di **una e una sola risposta esatta** tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia degli artt. 3 e 34 della Costituzione, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia **una e una sola risposta corretta**.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna ricorrente ha appurato di non essere stata ammessa alla prosecuzione nell'*iter* concorsuale a causa della presenza di un quesito (il n. 42) errato e/o fuorviante.

1.a Sul quesito n. 42

Il quesito in esame, il n. 42, è così formulato:

*“Quale dei seguenti non è un fattore condizionante nella scelta di un materiale da
fondazione*

a Il peso dell'opera e tutti i carichi applicati

**b Posizione geografica*

c La vicinanza ai manufatti X

d Tipologia del suolo sottostante

Punteggio: 0,00”

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'**opzione b)**. L'odierna ricorrente, non ravvisando alcuna risposta corretta tra quelle proposte ha scelto, invece, l'**opzione c)**, alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

Il quesito in questione va annullato in quanto non prevede alcuna risposta corretta: e infatti, la scelta del materiale da fondazione, come tecnicamente affermato, è strettamente dipendente dalla posizione geografica del manufatto poiché *«In base alle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018, la posizione geografica influenza i carichi sismici, eolici e di neve, ed è quindi fondamentale per determinare i carichi applicati all'opera, che rientrano in una delle altre risposte ritenute dal MI un fattore condizionante per la scelta del materiale da fondazione: "il peso dell'opera e tutti i carichi applicati". Infatti, i carichi sismici, eolici e da neve possono influire, per esempio, sulla scelta della classe di resistenza del calcestruzzo, nonché sulla corretta progettazione della sua armatura.*

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione e dipendono dalle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che chiaramente variano in base alla posizione geografica (cap 3.2 NTC 2018). La regione, l'altitudine e l'orografia influenzano anche la velocità di base per il calcolo dell'azione eolica (cap 3,3 NTC 2018) e determinano l'azione della neve e/o del ghiaccio (cap 3.4 NTC 2018).

A seconda della diversa posizione geografica chiaramente varia anche la tipologia di suolo sottostante al manufatto, che rientra in una delle altre risposte ritenute dal MI un fattore condizionante per la scelta del materiale da fondazione;: "tipologia del suolo sottostante"

Infine, alla posizione geografica corrispondono diverse condizioni ambientali che possono contribuire a un accelerazione nel degrado del materiale da fondazione. La progettazione delle fondazioni in calcestruzzo, per esempio, è fortemente influenzata dal tipo di aggressione che il calcestruzzo può subire a causa delle condizioni ambientali: la normativa vigente (NTC 2018) al paragrafo 4.1.2.2.4.2. cita infatti "Al fini della protezione contro la corrosione delle armature metalliche e della protezione contro il degrado del calcestruzzo, le condizioni ambientali possono essere suddivise in ordinarie, aggressive e molto aggressive in relazione a quanto indicato nella Tab 4.1.II/ con riferimento alle classi di esposizione definite nelle Linee Guida per il calcestruzzo strutturale emesse dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché nello UNI EN 206-2016."

Le classi di esposizione del calcestruzzo variano in funzione del tipo di corrosione: indotta da carbonatazione, dalla presenza di cloruri (provenienti o meno dall'acqua di mare), cicli di gelo/disgelo e/o fattori chimici - tutti fattori che variano a seconda della posizione geografica. Pertanto, per garantire un adeguato livello di durabilità del manufatto occorre

adottare, in fase di progettazione, appropriati provvedimenti (tra cui la scelta del materiale) stabiliti in funzione delle condizioni ambientali che sono legate alla posizione geografica.».

Ciò posto, è evidente che un simile comportamento amministrativo, oltre a ledere importanti diritti della ricorrente, si pone in aperto contrasto con il principio fondamentale di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, Cost.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo.

In un caso perfettamente sovrapponibile, in cui non è stata individuata nessuna risposta corretta dall'Amministrazione, il TAR Napoli ha dapprima affermato che «... *l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa*», per poi concludere che «... *il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata*» (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 26 maggio 2021, n. 3531).

Alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) il quesito n. 42 odiernamente censurato, così come consegnati dalla Procedente, è errato e, conseguentemente, hanno pregiudicato il punteggio dell'odierno ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare alla ricorrente ulteriori due punti.

Il punteggio di 70/100 (pari al punteggio conseguito di 68 + 2 punti relativi al quesito n. 42) consentirebbe alla ricorrente di essere ammessa alle prove pratiche e orali per la classe di concorso di proprio interesse.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione stessa.

Quest'ultima, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, consistente nella ricerca dei migliori.

Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, ritenendo «... di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del G.A. in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta,

dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560).

Ciò posto, l'errore commesso dalla Procedente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione della ricorrente dal novero dei candidati ammessi alle prove pratiche e orali si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione dei quesiti, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

1.b Sull'interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza

L'odierna ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha comportato la sua mancata ammissione alla prova pratica e orale.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a un quesito inserito nel questionario somministrato all'odierna ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la stessa ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, otterrebbe un punteggio per la prova pari a 70/100.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione alla ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente codesto Ecc.mo TAR, con riferimento a un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata»* (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 11048).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. **42** del questionario della ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato

e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **2 punti ulteriori**, con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100.

Sul punto, si osserva che codesto Ecc.mo Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare presentata in analogo ricorso, disponendo «... *che l'Amministrazione proceda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio.*» (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3137 del 18 maggio 2022).

SUL PERICULUM IN MORA

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame. Ugualmente evidenti sono le ragioni d'urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare che possa permettere alla ricorrente di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alla prova pratica e orali, di prossima pubblicazione. Diversi UU.SS.RR., infatti, stanno già svolgendo le prove concorsuali successive ed è facilmente prevedibile che anche l'U.S.R. per la Liguria provvederà a pubblicare a breve l'elenco degli ammessi e le date delle prove pratica e orale.

Nel caso in cui la ricorrente non dovesse ottenere il richiesto provvedimento cautelare, la stessa rischia di subire – nelle more dello svolgimento del giudizio di merito – un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, consistente nell'impossibilità di procedere nell'avanzamento dell'*iter* concorsuale e di sfruttare tutte le *chances* di miglioramento della propria carriera che ciò comporta.

E infatti, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'Amministrazione di includere l'odierna ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri e aggravii per l'Amministrazione.

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, codesto Ecc.mo Collegio ha ravvisato pur «*al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta*» (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3182 del 24 aprile 2020).

Da ultimo, la sussistenza di un simile pregiudizio è stata positivamente apprezzata da parte di codesto Ecc.mo TAR, il quale, come già rilevato, ha accolto l'istanza cautelare presentata da altra docente in relazione a una fattispecie pedissequa.

Nel caso in cui non venisse consentito alla ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito con conseguente ammissione alla prova pratica e orale, la stessa sarebbe **ingiustamente e irreparabilmente** pregiudicata.

Diversamente, l'accoglimento della misura cautelare non comporterebbe alcun danno apprezzabile per l'Amministrazione resistente, la quale, anzi, grazie all'accoglimento del predetto mezzo conseguirebbe la possibilità di esaminare la ricorrente durante lo svolgimento delle prove ordinarie, senza trovarsi a dovere organizzare prove suppletive *ad hoc*.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, con la conseguenza che il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

SULLA NOTIFICA DEL RICORSO AI CONTROINTERESSATI

La ricorrente ha richiesto, per quanto qui di interesse, con rituale istanza di accesso agli atti le generalità di un soggetto ammesso alle prove pratiche e orali del concorso *de quo*, al fine rispettare le regole di rito in tema di ammissibilità del ricorso.

A tale richiesta l'Amministrazione, all'atto di proposizione del presente ricorso, non ha fornito alcun riscontro, non consentendo all'odierna ricorrente di notificare il presente atto ad almeno un controinteressato. L'identificazione di tale soggetto, peraltro, risulta al momento impossibile poiché l'Amministrazione non ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova pratica e orale.

Ad ogni modo, tale adempimento, nel caso concreto, può considerarsi superfluo.

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di concorso a posti di pubblico impiego non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto nelle more della formulazione della graduatoria definitiva, poiché non sono identificabili.

In particolare, codesto Ecc.mo TAR ha precisato che *«in tema di pubblici concorsi, non richiede la partecipazione degli altri concorrenti il giudizio proposto da uno dei candidati contro la propria esclusione, ove quest'ultima sia stata disposta anteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva di merito, atteso che, in tale evenienza, non sono configurabili posizioni di interesse legittimo alla conservazione degli atti del procedimento in conflitto con l'interesse all'annullamento. Invece, qualora l'esclusione sia disposta dopo la chiusura del procedimento per la nomina dei vincitori,*

rivestono la posizione di controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l'escluso, i quali acquisiscono dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l'alto nella graduatoria stessa ed hanno, pertanto, interesse alla conservazione dell'atto, salvo che siano dedotte censure che, ove fondate, siano idonee a travolgere interamente tale atto, nel qual caso, sono controinteressati nel relativo giudizio e, pertanto, contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa» (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 26 febbraio 2015, n. 3376).

Nel caso di specie, è dimostrato in atti che il presente ricorso è stato proposto in data antecedente alla redazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, le cui prove sono ancora in fase di svolgimento.

Tuttavia, qualora codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenerlo necessario, si fa istanza affinché questa difesa venga autorizzata a integrare il contraddittorio a mezzo pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del presente ricorso sull'albo *online* dell'Amministrazione resistente.

Difatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per il ricorrente di reperire i loro indirizzi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

La ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore – di almeno due punti – rispetto a quello attribuitole nella prova scritta e, pertanto, merita di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alle prove pratiche e orali.

Tuttavia, qualora codesto Ecc.mo TAR ritenesse necessario affidare tale indagine a un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Segnatamente, con riguardo alla verifica in parola, si chiede che codesta venga espletata in una tempistica tale da consentire alla ricorrente di partecipare alle prove pratiche e orali del concorso di cui è causa.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la stessa, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

Per le ragioni esposte, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia:

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a.;
- **parimenti in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario per constatare l'erroneità del quesito segnalato in ricorso come errato e/o fuorviante, disporre verifica *ex artt. 19 e 66 c.p.a.* ovvero consulenza tecnica d'ufficio *ex art. 67 c.p.a.*;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente ammissione della stessa alle prove pratiche e orali per la classe di concorso di proprio interesse;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente ammissione della ricorrente alle prove pratiche e orali;
- **parimenti nel merito, sebbene in subordine**: condannare le Amministrazioni intimato al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dal ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), si dichiara che la presente controversia, inerente la materia del pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari a **Euro 325,00.**

Salvis iuribus.

Roma, 23 maggio 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale